

NewsLetter

Comitato Nazionale italiano
della Camera di Commercio Internazionale

n. 12- Dicembre 2014

Investimenti, marchi e brevetti - Le misure previste dalla Finanziaria 2015 Agevolazioni fiscali per gli investimenti e regime di detassazione per marchi e brevetti

di Paolo de' Capitani di Vimercate



Avv. Paolo de' CAPITANI di VIMERCATE

La Legge di Stabilità 2015 prevede l'introduzione di una serie di incentivi volti a promuovere maggiori investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese, incentivi che vengono presentati sotto forma di crediti d'imposta e di un regime di tassazione agevolata per marchi e brevetti. Tale intervento risponde al duplice obiettivo di arginare i fenomeni di delocalizzazione di beni immateriali e quindi di incoraggiare il rientro in Italia di attività di impresa facenti capo a gruppi italiani, nella speranza che questo produca ricadute positive sul PIL.

L'articolo 7 del Ddl di Stabilità prevede innanzitutto una sostanziale revisione del credito d'imposta introdotto dall'art. 3 del DL 23 dicembre 2013, n. 145. Il nuovo regime di favore sarebbe fruibile da parte di tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a partire dal 2015 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. L'incentivo consisterebbe in un credito di imposta pari al 25% ovvero, in casi tassativamente previsti, al 50% delle spese che risultano in eccedenza rispet-

to alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti al 2015.

Le attività e le spese per le quali è possibile ottenere il credito d'imposta sono tassativamente elencate dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 7 citato. La norma dispone inoltre che tale credito non concorra alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e che non rilevi ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e componenti negativi generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir; è infine prevista la possibilità di utilizzare il credito di imposta in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La disciplina del regime agevolato per marchi e brevetti è contenuta nei commi 3 e seguenti dell'articolo 7 del disegno di legge. Lo strumento ideato dal Governo si colloca nella categoria del c.d. *patent box*, un insieme di incentivi fiscali creati al fine di ridurre le imposte sui redditi derivanti dall'utilizzo e dalla cessione di beni immateriali introdotti per la prima volta in Irlanda nel 2000 e in Francia nel 2001, e in seguito adottati anche in altri Paesi UE quali Belgio, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Spagna e, da ultimo, il Regno Unito¹.

In Italia l'articolo 7 del Ddl di Stabilità prevederebbe un regime fiscale agevolato, di tipo opzionale, per i redditi derivanti dalla concessione in uso di brevetti, marchi funzionalmente equiparabili ai brevetti (che comportano spese per attività di ricerca e sviluppo²) e altri beni immateriali come il *know how* giuridicamente tutelabile.

Il regime agevolato prenderebbe in>>

COMMISSIONI ICC

Anticorruzione e Responsabilità Sociale d'Impresa

- 3rd UN Forum on Business and Human Rights
Ginevra, 1-3 dicembre 2014

Proprietà Intellettuale

- Resoconto riunione
Ginevra, 3-4 dicembre 2014

COMMISSIONI ICC ITALIA

Concorrenza

- Resoconto riunione
Roma, 16 dicembre 2014

Marketing and Advertising

- Resoconto riunione
Roma, 17 dicembre 2014

APPUNTAMENTI

SAVE THE DATE

Guida pratica ICC alla Compliance Antitrust
Strumenti pratici di compliance antitrust
per PMI e grandi aziende
Roma, 27 gennaio 2015

Conferenza ICC /USCIB

- Customs and Trade Facilitation Symposium,
Miami, Florida 22-24 febbraio 2015

APPROFONDIMENTI

- **Proprietà Intellettuale** La nuova legge federale russa in materia di lotta alla pirateria

NOTIZIE

- **Appello ICC** "Non abbassate la guardia sulla contraffazione"
- **Convegno AIA 2014** L'arbitrato internazionale in tema di investimenti
- Brevi dal mondo WCF

IN
EVIDENZA

considerazione, prevedendo diversi meccanismi di calcolo, le seguenti fattispecie: utilizzo diretto di beni immateriali, concessione in licenza e plusvalenze derivanti dalla loro alienazione.

Nell'ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali, il disegno di legge escluderebbe dall'imponibile la metà dei redditi, di fatto dimezzando l'aliquota di prelievo. L'accesso a questo regime, peraltro, sarebbe subordinato alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di una istanza di *ruling* internazionale ai sensi dell'articolo 8 del d.l. 269/2003, posto che sarebbe necessario determinare l'effettiva incidenza dei beni immateriali sul risultato imponibile complessivo dell'impresa.

Sarà quindi necessario individuare e separare dal reddito complessivo i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei beni agevolabili e definire dei criteri per allocare i costi.

L'agevolazione in esame si applicherebbe anche per i redditi derivanti dalla cessione in licenza dei suddetti beni. Qualora la cessione avvenga nell'ambito di operazioni infragruppo è nuovamente prevista la medesima procedura di *ruling* in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, sempre al fine di evitare che all'interno dei gruppi societari, residenti e non, si possano creare arbitraggi tra coloro che beneficiano del regime fiscale agevolato ed entità soggette invece a tassazione piena.

Le plusvalenze generate dalla cessione dei beni immateriali in questione, addirittura, sono interamente escluse da tassazione qualora entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90 per cento del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e nello sviluppo di altri beni

immateriali agevolati³. Ove non si rispettasse la condizione del reinvestimento del 90 per cento del corrispettivo, la disposizione prevede la decadenza dalla agevolazione.

Dopo l'approvazione del testo normativo sarà peraltro opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione dell'agevolazione nel caso di pagamento del corrispettivo in più rate o con clausole che ne legghino l'ammontare ai ricavi realizzati dal cessionario in relazione ai beni immateriali.

Per le operazioni infragruppo si applicano le disposizioni sul *ruling* precedentemente illustrate. L'opzione per l'agevolazione del regime fiscale descritto è esercitabile da tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico in cui operano, a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di beni agevolabili (marchi e brevetti). Sono inoltre compresi tra i destinatari anche i soggetti non residenti qualora dimostrino l'effettiva utilizzazione del bene immateriale nel nostro Paese e abbiano la residenza in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sussista un effettivo scambio di informazioni.

La durata dell'opzione è stabilita in cinque esercizi a partire dal 2015 ed è previsto che la scelta abbia carattere irrevocabile⁴.

L'ultimo comma dell'art. 7 dispone infine che le agevolazioni descritte si applicano in misura ridotta per i primi due esercizi, in particolare nella misura del 30 per cento nel periodo d'imposta 2015 e del 40 per cento nel periodo d'imposta 2016; l'agevolazione entrerà pertanto a pieno regime soltanto a partire dal periodo di imposta 2017.

L'Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate - New York BAR, Studio UCKMAR Associazione Professionale, Milano e Genova, è componente della Commissione Affari Fiscali ICC e ICC Italia

1. Questi incentivi hanno assunto diverse forme nei vari Paesi in cui sono stati introdotti: c'è chi ha scelto la via dell'esenzione, chi delle aliquote agevolate, chi una parziale esclusione dal risultato imponibile dei redditi ricavati da beni immateriali. Il Regno Unito, ultimo in ordine di tempo ad adottare un sistema di *patent box* (1° aprile 2013), ha previsto un regime di tassazione sostitutivo, pari al 10% dei redditi prodotti dai beni immateriali.

2. I marchi commerciali sono esclusi dall'agevolazione.

3. Articolo 7, comma 6, Ddl di Stabilità 2015.

4. Articolo 7, comma 3, Ddl di Stabilità 2015, "I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

Anticorruzione e Responsabilità Sociale d'Impresa

3rd UN Forum on Business and Human Rights

Ginevra, 1 - 3 dicembre 2014



2014 United Nations Forum on
Business and Human Rights
Geneva · 1 – 3 December

La ICC è da sempre sostenitrice della promozione del ruolo responsabile che le imprese possono e devono avere nel rispetto dei diritti umani ed ha promosso il lavoro delle Nazioni Unite in materia di "imprese e diritti umani", contribuendo alla redazione prima e sostenendo l'adozione in seguito del documento preparato dal Prof. John G. Ruggie, allora Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU, intitolato 'Guiding Principles on Business and Human Rights' e adottato all'unanimità dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel giugno 2011. La condivisione dei principi contenuti in questo documento è stata molto ampia e, in seguito, l'OCSE e l'UE hanno ritenuto di seguire questa strada ed esortare i singoli Stati a fare altrettanto. I Principi Guida, infatti, oltre a sottolineare il ruolo primario degli Stati nella protezione dei diritti umani, stabiliscono una base comune e volontaria da cui partire per migliorare progressivamente, continuativamente e uniformemente, coinvolgendo in uno schema olistico il mondo delle imprese.

Viviane Schiavi, Senior Policy Manager della Commissione Corporate Responsibility and Anti-corruption di ICC, ha preso parte in rappresentanza del mondo delle imprese al Forum che si è svolto i primi di dicembre a Ginevra. Questo Forum, infatti, si è svolto in un momento delicato, a seguito della recente adozione di una risoluzione – fortemente appoggiata da Ecuador e Sudafrica – a favore della conclusione di un trattato sui diritti umani che potrebbe minare parte dei progressi compiuti sino ad ora dalle imprese nell'applicare su base volontaria i Guiding Principles

on Business and Human Rights delle Nazioni Unite. I Principles, infatti, colmano il vuoto normativo esistente a livello internazionale riguardo ai potenziali impatti negativi dell'attività imprenditoriale sulla protezione dei diritti dell'uomo, sancendo i) il dovere degli Stati di garantire la protezione dei diritti umani attraverso l'adozione di politiche, norme e altre misure (State duty to protect – Pilastro I); ii) la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e di agire tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in qualche modo il godimento (Corporate Responsibility to Respect – Pilastro II); la necessità di assicurare alle vittime delle violazioni l'accesso ad efficaci rimedi (right to effective remedy – Pilastro III).

Nel ribadire il ruolo primario degli Stati nella protezione e nella tutela giurisdizionale e non giurisdizionale dei diritti umani, la ICC è sempre stata fautrice di un approccio volontaristico da parte delle imprese in diversi ambiti di attività, attraverso la condivisione e diffusione di best practice e spesso anticipando il processo decisionale a livello governativo ed intergovernativo. Per le stesse ragioni, molte imprese si sono dotate di codici di condotta ed appositi, moderni, strumenti di compliance capaci di anticipare i rischi derivanti dalle loro attività rendendo le loro attività compatibili con gli standard di tutela dei diritti umani internazionalmente accettati.

Per ICC Italia ha partecipato il Prof. Fabrizio Marrella, Università "Ca' Foscari" di Venezia.

Proprietà Intellettuale

Resoconto riunione

Ginevra, 3 - 4 dicembre 2014

di Elio De Tullio

Lo scorso 3-4 dicembre si è svolta, presso la sede di *World Intellectual Property Organization* (WIPO), la consueta riunione annuale della *IP Commission* di ICC.

La prestigiosa *location* ha favorito l'intervento, nel corso della riunione, di diversi rappresentanti di WIPO, che sono intervenuti per aggiornare i componenti della Commissione circa i *dossier* più caldi trattati attualmente da WIPO, nonché su alcuni argomenti di interesse dei componenti della Com-

missione.

Tra i tanti argomenti trattati nel corso della riunione rilevano la proposta da parte di IFPMA (*International Federation of Pharmaceutical Manufacturers' Associations*) per il rafforzamento del contesto economico, al fine di incentivare e sostenere l'innovazione, soprattutto in ambito farmaceutico, e, successivamente, la descrizione degli ultimi lavori svolti e relativi studi pubblicati dalla *Unità Economics and Stati*->>

stics di WIPO da parte di alcuni funzionari.

Da tali dati è emerso un quadro che identifica in alcuni fattori, talvolta non strettamente legati alla proprietà intellettuale, quelli in grado di influire sullo sviluppo di un ambiente idoneo alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico. Tali fattori sono identificabili nei nuovi modelli di *open innovation* – spesso adottati anche dalle multinazionali come forma complementare a quello delle privative industriali e basati su nuovi strumenti di accesso ai dati rilevanti e di scambio di informazioni – e ad un rinnovato valore sociale ed economico della *disclosure*, vale a dire della rivelazione di segreti industriali coperti da brevetto dopo il suo deposito – in seguito a pubblicazione ovvero a scadenza del brevetto.

Successivamente, si è passati ad esaminare i rimedi per arginare il proliferare di nuovi *domain name*. Tale fenomeno ha avuto inizio lo scorso ottobre, con la notevole espansione del sistema dei nomi di dominio da parte di ICANN, che ha comportato il sorgere di nuove esigenze in termini di regolamentazione e sicurezza per le privative industriali, in vista di probabili fenomeni di *cybersquatting* a danno di marchi, *brand* e denominazioni sociali. A tal proposito, è stata avanzata la proposta di approfondire tale argomento ed individuare eventuali strumenti di protezione, nell'ambito delle attività della Commissione Proprietà Intellettuale di ICC.

La riunione, inoltre, ha avuto ad oggetto lo stato attuale della protezione dei marchi d'impresa in Cina. Infatti, un grande numero di segni distintivi viene registrato e protetto in tale Paese, ma allo stesso tempo la Cina, più di ogni altro stato al mondo, fa da scenario a numerose controversie relative ai marchi. Nonostante la recente riforma della Legge Marchi intervenuta a partire dal 1° maggio 2014, permangono diverse difficoltà di ordine pratico. Tra queste vanno incluse le procedure di registrazione ancora non particolarmente efficienti – nonostante oggi sia possibile l'*e-filing* presso l'Ufficio Marchi Cinese ed i tempi di esame della domanda siano stati ridotti – e le condotte, fortemente radicate, di natura contraffattoria, nei confronti di privative altrui.

Sul versante del legame tra innovazione e proprietà intellettuale, emerge il progetto di ICC dedicato proprio all'argomento. Tale ricerca, infatti, si propone di indagare sull'adeguatezza della PI rispetto al settore tecnologico in costante sviluppo.

Tra gli altri temi, uno spazio è stato dedicato al tema delle problematiche delle violazioni di proprietà intellettuale *online*. A questo proposito, la specifica Task Force che sta con-



cludendo un'approfondita indagine su questi temi, ha aggiornato la Commissione sullo stato dell'arte. L'indagine ha ad oggetto tre tematiche specifiche: l'imitazione del *Look&Feel* dei siti Internet; i falsi profili sui *social network* e le pratiche di cooperazione

tra intermediari della rete e detentori dei diritti nelle violazioni di proprietà intellettuale in rete. Sono stati raccolti documenti e input – con riferimento a legislazione vigente, progetti di legge, giurisprudenza (distinta tra diritti di proprietà industriale e copyright) e *best practice* – con riferimento a diversi Paesi del mondo (in particolare, Unione Europea e suoi Stati Membri, USA, Canada, Cina, Giappone, Russia, India, Brasile) e i risultati saranno presentati nel corso della prossima riunione della IP Commission. Tra le *best practice* evidenziate nei lavori della *Task Force*, oltre a quelle adottate dai principali intermediari della rete (Youtube, eBay, Google, Facebook, Twitter) a livello internazionale – consistenti in specifici Centri Assistenza, stringenti *Copyright* e *Privacy Policy* ed accurate procedure semplificate di segnalazione di illeciti e rimozioni di contenuti – sono state evidenziate ed illustrate alcune interessanti *best practice* italiane.

In Italia, infatti, IAB Italia (l'Associazione internazionale per lo sviluppo della comunicazione pubblicitaria interattiva), FPM (gruppo anti-pirateria musicale), FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva) e Google hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato ad impedire i guadagni derivanti dalla pubblicità illecita *online*. Il Memorandum of Understanding (MoU) promuove la cooperazione al fine di attuare misure efficaci per prevenire la pubblicità sui siti web pirata e la rapida rimozione delle pubblicità illecite che appaiono *online*. Sempre in Italia, il 7 maggio 2014, è stato firmato un MoU finalizzato alla tutela e alla promozione dei prodotti agro-alimentari DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) sulla piattaforma *online* di eBay. Il MoU, firmato dal Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) con eBay e l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), prevede una procedura semplificata per la segnalazione e la facile e tempestiva rimozione di merci contraffatte dal suddetto sito Internet. Grazie a questo accordo, è stato possibile rimuovere dal commercio i "Winekit" (kit per produrre vini "fai da te"), quali i falsi vini Soave, Prosecco e Montepulciano D'Abruzzo, nonché un kit geniale che consentiva agli acquirenti di produrre, a loro piacimento, i formaggi GOUDA, PARMESAN o FETA istruendoli sulle relative tecniche di produzione.

L'Avv. Elio De Tullio (De Tullio & Partners - Intellectual Property Attorneys) è Componente della Commissione Proprietà Intellettuale di ICC

Il 16 dicembre 2014, presso la sede di ICC Italia, si è riunita la Commissione Concorrenza, presieduta dal Dott. Luca Sanfilippo, per il “kick off” delle attività di analisi e proposta in vista della trasposizione nel nostro ordinamento della «Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea», alla quale gli Stati membri dovranno dare attuazione entro il 27 dicembre 2016.

La Direttiva mira ad uniformare la disciplina applicabile dai giudici degli Stati membri in materia di azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e dall’eventuale contestuale violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza. A tal fine, la Direttiva prevede in particolare che “qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi”.

Nel corso della riunione, sono state messe a fuoco le previsioni della Direttiva che potrebbero determinare impatti particolarmente delicati per le imprese, in sede di trasposizione in ambito nazionale, ed i relativi *tool di advocacy* che ICC intende attivare presso le opportune sedi istituzionali al fine di veicolare il proprio contributo per una trasposizione in Italia delle disposizioni in commento che sia il più ragionevole e proporzionato possibile.

I profili emersi attengono in particolare:

1. alle modalità di *discovery* o “divulgazione delle prove” (previste dall’art. 5 ss. della Direttiva): i giudici nazionali dovranno essere dotati del potere di ordinare, su istanza motivata dell’attore o del convenuto, la divulgazione delle “prove rilevanti” in possesso dell’altra parte o di terzi, secondo un criterio di proporzionalità valutato dal giudice e con adeguate misure a tutela delle “informazioni riservate”. A tal proposito, la Direttiva conferma la tutela del *legal privilege* ponendo l’obbligo, per i giudici nazionali, di “garantire appieno” la riservatezza delle comunicazioni tra “avvocato e cliente” nei termini ed entro i limiti in cui tale riservatezza sia già “prevista dal diritto dell’Unione o na-

zionale” (cfr. art. 5, par. 6). Sono previsti alcuni limiti alla divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza ed al loro utilizzo in sede di azione risarcitoria. In particolare, le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di “transazione” (*settlement*) sono rigorosamente sottratte alla divulgazione;

2. al valore di prova assunto dalle decisioni dell’Autorità per la concorrenza nazionale e di altri Stati membri (ai sensi dell’art. 9 della Direttiva): una violazione *antitrust* acclarata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza (o dai giudici competenti alla revisione dei provvedimenti delle autorità di concorrenza) deve essere ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali. Tale previsione della Direttiva pare innovare il quadro applicabile attualmente in materia in Italia, secondo il quale le decisioni dell’autorità *antitrust* costituiscono una mera “prova privilegiata”. L’effetto vincolante sancito dall’art. 9, par. 1 riguarda solo le decisioni adottate dall’autorità di concorrenza dello Stato membro a cui appartiene il giudice adito. Per le decisioni adottate dalle autorità di altri Stati membri la Direttiva richiede che esse siano utilizzabili almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e che possano, se del caso, essere valutate insieme ad altre prove addotte dalle parti (art. 9, par. 2);

3. alle eventuali “contromisure” che potrebbero essere adottate in sede di attuazione e trasposizione per bilanciare e contenere l’impatto della Direttiva nell’ordinamento interno, con particolare riferimento al diritto di difesa delle imprese, ai costi e ai tempi del processo civile, per i quali il nostro Paese detiene notoriamente record tutt’altro che positivi.

Erano presenti alla riunione, oltre al Segretario Generale ICC Italia, Prof.ssa Avv. Maria Beatrice Deli, il Dott. Luca Sanfilippo (Sky Italia), Presidente della Commissione Concorrenza: Dott. Filippo Alberti (Sky Italia), Avv. Teresa Broggiato (ABI), Avv. Nicola Ceraolo (Studio Legale Nunziante Magrone), Avv. Pierantonio d’Elia (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton), Avv. Sara Gobbato (Sky Italia), Avv. Alessandro Greco (Eversheds Bianchini), Avv. Cristoforo Osti (Chiomenti Studio Legale), Avv. Irene Picciano (De Berti Jacchia Franchini Forlani), Avv. Gabriella Porcelli (Philip Morris Italia), Avv. Raimondo Rinaldi (Esso Italiana), Dott.ssa Aurora Saija (Assonime), Dott.ssa Annarita Sofia (Confindustria).

Commissioni ICC Italia

Marketing & Advertising

Resoconto riunione

Roma, 17 dicembre 2014



Si è tenuta, lo scorso 17 dicembre, la prima riunione della costituenda Commissione *Marketing & Advertising* di ICC Italia.

La riunione si è aperta con il saluto del Segretario Generale ICC Italia, Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, che ha presentato l'Organizzazione e le sue molteplici attività, ringraziando i partecipanti, rappresentanti di aziende *leader* in settori quali i beni di consumo, media, IT, telecomunicazioni e finanza, nonché del mondo accademico e di avvocati specializzati, per l'interesse mostrato.

Un ringraziamento particolare è stato espresso per la partecipazione del dott. Giulio Votano, dirigente dell'AGCOM, uno dei massimi esperti e studiosi di regolamentazione audiovisiva.

Il coordinatore della Commissione, Avv. Gennaro d'Andria, ha poi ripercorso i tratti salienti della Commissione *Marketing & Advertising*, illustrandone caratteristiche e obiettivi, con l'auspicio che la Commissione nazionale rappresenti in primo luogo un'occasione di approfondimento delle tematiche di interesse comune, facendo tesoro degli spunti provenienti dalla Commissione inter-

nazionale, e che gli sforzi profusi possano sfociare, ove ritenuto opportuno, in apposite iniziative di *self-regulation* e/o *advocacy*, in linea con la *mission* dell'istituto.

Nel corso della riunione sono state individuate le macroaree di interesse per l'Agenda 2015: pubblicità digitale (incluso *behavioral advertising* e i connessi temi di *privacy*), *product placement* e *branded content* nei media audiovisivi (anche collegandosi all'esperienza dell'apposito Osservatorio creato dall'AGCOM insieme all'Università di Roma Tre), *direct marketing* (tematica di grande attualità, anche a seguito delle recenti modifiche apportate al Codice del Consumo).

L'attività della Commissione potrebbe poi offrire un costante aggiornamento sull'*enforcement* delle direttive delle istituzioni, quali l'AGCM e l'AGCOM, nonché dei giudici amministrativi e civili (ad esempio, in tema di concorrenza sleale). E' stata poi discussa l'opportunità di formare gruppi di lavoro ristretti per i principali settori regolati (e.g. *Banking & Finance*, *Energy*).

Hanno preso parte alla riunione, oltre al Segretario Generale di ICC Italia, Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, e al Coordinatore della Commissione, Avv. Gennaro d'Andria: Francesco Alongi (d'Andria Studio Legale), Vito Auricchio (Legance Avvocati Associati), Fabio Bassan (Università Roma Tre), Antonio Corda (Vodafone), Niccolò Della Bianca (Enel), Gabriella Dore (Fox), Tessa Elser (d'Andria Studio Legale), Carla Filippi (Unicredit), Valentina Finazzo (Unicredit), Carmelo Fontana (Google), Chiara Gentile (Peroni), Giancarlo Giorgio (Reckitt Benckiser), Maria Lilla Montagnani (Università Bocconi), Simone Pieri (Barclays), Carlo Rossi Chauvenet (Università Bocconi), Lina Vitolo (UPS) Giulio Votano (AGCOM).

Per ICC Italia erano inoltre presenti Monica Salvatore e Barbara Triggiani.

CODESCENTRE™
for advertising & marketing
<http://www.codescentre.com/>

ICC Italia SAVE THE DATE

GUIDA PRATICA ICC ALLA COMPLIANCE ANTITRUST Strumenti pratici di compliance antitrust per PMI e grandi aziende Roma, 27 gennaio 2015 - ICC Italia



Sarà presentata la versione italiana dell'**ICC Antitrust Compliance Toolkit**, la Guida concepita dalle imprese per le imprese che fornisce strumenti pratici in materia antitrust sia per le PMI sia per le grandi aziende che desiderano adottare o rafforzare un solido programma di compliance.

Per informazioni contattare ICC Italia ai numeri di telefono 06 42034320/21 o inviare una mail all'indirizzo icc@iccitalia.org.
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili e si intenderanno perfezionate al ricevimento di una mail di conferma da parte di ICC Italia

Conferenza ICC/USCIB Customs and Trade Facilitation Symposium 22-24 febbraio 2015 - Miami, Florida

Ridurre le barriere doganali è un'esigenza sempre più vitale per agevolare i flussi di scambi commerciali e incrementare la competitività di tutte le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensione e appartenenti ai settori e ai Paesi emergenti. Questo è l'obiettivo della conferenza promossa da ICC e USCIB, Comitato nazionale statunitense ICC, che si terrà dal 22 al 24 febbraio 2015 a Miami, in Florida.

La Conferenza, che si inserisce nel quadro della *mission* di ICC di contribuire alla facilitazione degli scambi attraverso la creazione e diffusione di norme e prassi uniformi accettate universalmente, affronterà temi di grande attualità del commercio internazionale quali: opportunità e sfide del *Trade Facilitation Agreement* (TFA) della WTO; necessità di bilanciare *trade facilitation* e sicurezza degli scambi; vantaggi offerti dalla cooperazione regionale e globale attraverso l'armonizzazione di catene globali del valore, iniziative di *single window*, regime *de minimis*, diritti di proprietà intellettuale e procedure doganali.

Per maggiori informazioni, contattare djack@uscib.org o visitare il sito www.uscib.org



Approfondimenti

Proprietà Intellettuale

La nuova legge federale russa in materia di lotta alla pirateria



Lo Hobbit, il film più piratato del 2013 secondo <http://torrentfreak.com/>

La Legge Federale russa n. 187-FZ avente ad oggetto le “modifiche agli atti legislativi della Federazione Russa riguardanti la protezione di diritti di proprietà intellettuale attinenti alla sfera dell’informazione ed alle reti di telecomunicazione”, anche nota come “Legge anti-pirateria”, entrata in vigore il 1° agosto 2013, prevede un sistema che consente di semplificare le procedure di blocco e rimozione dalla rete dei contenuti illeciti relativi ad opere cinematografiche e televisive. L’attenzione particolare a queste ultime è dovuta al fatto che la pirateria, in Russia, colpisce in particolar modo le opere audiovisive. Infatti, a latere della tradizionale vendita illegale di DVD falsi, esiste una grande quantità di siti internet da cui è possibile scaricare o scambiarsi pellicole tramite sistemi P2P e *torrent*, oppure guardarle in *streaming*. Questo accade perché gli strumenti per la diffusione legale dei contenuti protetti sono esigui e molto costosi. In generale la nuova legge, codificando la più recente giurisprudenza in argomento, definisce, in primo luogo, la figura degli “intermediari dell’informazione”, e, successivamente, individua a loro carico l’obbligo di intervenire immediatamente per la rimozione dei contenuti illeciti presenti sulle loro piattaforme virtuali, una volta venuti a conoscenza della loro esistenza (in caso di mancato intervento la norma prevede il blocco integrale dei siti internet). Per quanto riguarda gli utenti finali, essi sono esenti da responsabilità.

La “Legge anti-pirateria” distingue tre tipologie di agenti dell’informazione:

- provider* di comunicazioni (*Access Provider*) che forniscono il servizio di trasferimento di informazioni su una rete di telecomunicazione (compresa la rete internet);
- Hosting Service Provider* che memorizza le informazioni fornite dal destinatario del servizio, mette a disposizione uno spazio sul *server* per siti internet o pagine web;
- I soggetti che mettono a disposizione i contenuti illeciti sulle reti di informazione e telecomunicazione.

I primi due soggetti possono essere esonerati da responsabilità, se soddisfano determinate condizioni. L’*Access Provider* è esente da responsabilità se: non dia origine alla trasmissione o non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezio-

ni né modifichi le informazioni trasmesse, salvo le modifiche richieste dal processo tecnico di trasmissione; non sia a conoscenza dell’illegalità dell’uso di contenuti di PI fatto dal soggetto che ha iniziato la trasmissione. L’*Hosting Service Provider* non è da ritenersi responsabile allorché ignori la natura illecita del contenuto e qualora non abbia ricevuto alcuna notifica dal titolare dei diritti violati.

In base alla nuova legge russa, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ricadono nella giurisdizione civile. Il tribunale competente a ricevere le istanze dai titolari dei diritti è la Corte della Città di Mosca (MCC). I titolari che assumono la violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale devono presentare alla Corte un’istanza (in cartaceo o tramite *e-filing*) per il blocco dei contenuti avverso l’amministratore del sito internet. La MCC ha un giorno per decidere sul blocco del contenuto illegale; tale blocco rappresenta una misura temporanea della durata di 15 giorni lavorativi. Entro questo termine il titolare dei diritti PI è tenuto ad esperire un’azione civile presso la Corte, richiedendo la rimozione del contenuto, a pena dello sblocco del materiale illecito. La durata del procedimento civile instaurato presso la MCC è quella propria dei procedimenti civili (6 mesi) e le decisioni di primo grado sono appellabili.

Una delle innovazioni principali introdotte dalla Legge è il rafforzamento del ruolo dell’Autorità Federale di Controllo sulle Telecomunicazioni, l’Informazione Tecnologica e i Mezzi di Comunicazione di Massa (*Roskomnadzor*), che funge da intermediario tra le decisioni della MCC e la loro esecuzione da parte degli Intermediari internet. Nella pratica, il titolare di diritti di proprietà intellettuale invia una richiesta al *Roskomnadzor* che ha a disposizione 3 giorni lavorativi per valutarne la regolarità e darne notifica all’amministratore del sito internet o all’*hosting provider*, che avranno 24 ore per adempiere. Nel caso in cui l’istanza riguardi un *hosting provider*, questo invia – tramite il *Roskomnadzor* – una notifica a colui che ha immesso i contenuti lesivi affinché li rimuova entro un giorno. In caso di mancato adempimento di quest’ultimo, il provider è tenuto a impedire l’accesso al sito entro 3 giorni. Nel caso in cui né l’*hosting provider*, né l’utente, pongano fine alla condotta lesiva, il *Roskomnadzor* potrà richiedere all’*Access Provider* la rimozione del contenuto illecito.

Per quanto concerne i limiti all’accesso a tale procedura, si segnala che ciascun titolare di diritti di proprietà intellettuale può adire la MCC solo una volta, allegando un numero circoscritto di prove, e ciò riduce in grande misura l’interesse delle *major* cinematografiche che dispongono di numerose pellicole nelle proprie *library*.

Con l’adozione dell’*Anti-Piracy State Law*, la Russia si pone in prima linea nella lotta alla contraffazione e alla pirateria a livello mondiale. La nuova legge, infatti, segna un cambio di tendenza nell’atteggiamento del Governo Russo e vuole indicare una via da percorrere piuttosto che punire gli illeciti>>

Approfondimenti

in maniera esemplare. Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, sono stati oltre 200 i casi di segnalazione di siti sui quali veniva svolta attività illecita legata alla trasmissione e comunicazione senza autorizzazione di contenuti protetti da *copyright*, con oltre 20 casi risolti attraverso il blocco e rimozione dalla rete dei contenuti illeciti.

Si è discusso di questa nuova legge e dei risultati ottenuti dalla sua applicazione in occasione della Tavola Rotonda sul tema della pirateria online organizzata da ICC Russia il 1° dicembre scorso. L'evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, di importanti rappresentanti istituzionali quali Sergey Zheleznyak, Vice Presidente del Parlamento Russo (Duma) e membro del Comitato Parlamentare sulle Politiche dell'Informazione, Boris Edidin, Responsabile dell'Area Legale del *Roskomnadzor* (l'Autorità Federale di Controllo sulle Telecomunicazioni, l'Informazione Tecnologica e i Mezzi di Comunicazione di Massa), Michael Kazakov, giudice della *Moscow City Court*, Dmitry Afanasyev, giudice della Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale; di rappresentanti degli *stakeholder* internazionali, in particolare detentori dei diritti (prevalentemente le *major* dell'intrattenimento quali Walt Disney, Sony Music Entertainment, NBC); di rappresentanti dell'industria locale (Yandex, Ru-Media Group, Amedia TV, Gosteleradiofund, WebControl); di altre istituzioni e associazioni locali impegnate sul tema (Coordination Center for TLD.RU, Association for Copyright Protection in the Internet). La Commissione Proprietà Intellettuale di ICC è stata rappresentata da Elio De Tullio, Presidente della ICC Task Force "IP issues in Digital Media and Network", Avvocato e

Managing Partner di De Tullio & Partners, che ha illustrato le principali *best practice* di cooperazione tra detentori dei diritti e intermediari della rete, sviluppatesi a livello internazionale (in particolare, citando alcuni casi relativi a eBay – con il *Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods* concluso in sede di Commissione Europea – e *social network* quali Facebook e YouTube con le relative *Copyright* e *Privacy Policy* sviluppate), sottolineando come si stia sviluppando una convergenza di intenti tra i primi (i detentori dei diritti) interessati prevalentemente a risolvere rapidamente e a costi contenuti (se possibile, in via stragiudiziale) casi dal modesto valore economico se singolarmente considerati, ma con una elevata valenza diseducativa ed erosiva dei diritti di esclusiva; e i secondi (gli intermediari della rete) interessati a dare un messaggio di correttezza ai partner B2B nei comportamenti commerciali, un segnale di fiducia ai consumatori e, soprattutto, a non essere coinvolti in battaglie legali dai costi elevati e dagli esiti incerti. Tra le *best practice* citate, è stata segnalata l'adozione in Italia nel dicembre 2013 del Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore lo scorso 31 marzo con Delibera n. 680/13/CONS dell'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) finalizzato al rafforzamento delle misure volte alla repressione e al controllo nel campo della Proprietà Intellettuale su Internet.

(De Tullio & Partners – Intellectual Property Attorneys)

pubblicazioni.iccitalia.org

Promozione

tre volumi in promozione

Fino a fine 2014

NUU600

Incoterms 2010

Modello di Vendita Internazionale

€ 120,00 ~~€ 170,00~~

PUBBLICAZIONI.ICCITALIA.ORG



Appello della ICC

“Non abbassate la guardia sulla contraffazione”



Con una lettera al Direttore Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea Heinz Zourek, la ICC ha espresso preoccupazione per l'effetto che le conclusioni del Rapporto annuale sulla portata del fenomeno della contraffazione in entrata nel territorio dell'Unione, pubblicato nel luglio scorso, possano avere sulla *policy strategy* non solo delle istituzioni europee, ma anche dei singoli Stati Membri.

Il Rapporto, che ogni anno illustra i risultati dell'attività delle dogane sull'intero territorio comunitario, finalizzata alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), evidenzia per il 2013 un calo sia nel numero di casi di sequestro, sia nella quantità e nel valore delle merci sequestrate per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Rapporto 2013 parla di quasi 87.000 casi di sequestro rispetto agli oltre 90.000 del 2012, 36 milioni di prodotti sequestrati rispetto ai 39 milioni dell'anno precedente, per un valore di 768 milioni di euro, ossia circa 130 milioni in meno rispetto al 2012. Questi risultati, ad un primo esame, possono indurre a ritenere che vi sia effettivamente un *trend* negativo del fenomeno della contraffazione di merci in entrata nell'Unione Europea e, di conseguenza, inviare un messaggio fuorviante sulla portata del problema, con conseguenze negative sulle decisioni in merito alle risorse eventualmente da destinare al contrasto ad esso. Il Rapporto sottolinea anche come vi

sia stato un cambiamento nella modalità di spedizione di merci contraffatte verso il traffico postale o per corriere, specialmente se in piccoli pacchi, molto probabilmente quale risultato dell'incremento delle vendite tramite Internet.

La ICC, pur non mettendo in discussione la validità dei dati, vuol richiamare l'attenzione sul messaggio che emerge, in evidente contrasto con il *trend* mondiale che mostra invece la crescita esponenziale del commercio di prodotti contraffatti, come del resto delineato dal Rapporto 2013 della WCO.

Secondo la ICC, le conclusioni del Rapporto della Commissione europea si basano su una diversa lettura dei sequestri effettuati: il traffico per posta e per corriere ha riguardato il 72% di tutti gli interventi del 2013 da cui è emerso il 14% degli articoli sequestrati. In confronto, gli interventi relativi al trasporto marittimo rappresentano solo il 4,4% di tutti gli interventi, ma contano quasi i due terzi, ossia il 62,2%, del numero complessivo di articoli sequestrati.

Ai fini di una rappresentazione accurata e coerente con il *trend* mondiale relativa a questo fenomeno che danneggia fortemente le imprese, i governi, nonché i consumatori, sarebbe opportuno riservare nel Rapporto una maggiore attenzione ai traffici marittimi, in considerazione del fatto che senza alcun dubbio la quantità maggiore di prodotti contraffatti viene spedita via mare e una diversa chiave di lettura dei dati, secondo la ICC, avrebbe portato a risultati differenti nel Rapporto stesso.

Conclusioni del Rapporto a parte, la gravità della portata della contraffazione in Europa, così come nel mondo, necessita di una costante e sempre maggiore attenzione da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, siano esse a livello europeo o nazionale. Maggiori investimenti per la tutela dei DPI, adeguate risorse alle Autorità doganali, appropriate disposizioni legislative per il sequestro di merci contraffatte in transito, efficaci strategie di contrasto ai traffici di prodotti contraffatti. Queste le misure che la ICC ritiene determinanti per contenere, in maniera maggiormente efficace, il dilagare della contraffazione su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Convegno AIA 2014

L'arbitrato internazionale in tema di investimenti



Martedì 9 dicembre 2014, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, si è tenuto l'annuale convegno dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato sul tema "L'arbitrato internazionale in tema di investimenti". L'argomento si è sviluppato presentando un quadro generale sull'arbitrato internazionale in tema di investimenti, con un particolare focus al sistema ICSID, istituito nel 1966 dalla Banca Mondiale. Il sistema ICSID ha comportato un'innovazione fondamentale tra gli arbitrati internazionali, poiché ha creato – per i soli arbitrati istituiti tra Stati e investitori - una disciplina caratterizzata da "autosufficienza di disciplina", poiché le norme della Convenzione di Washington regolano sia la fase arbitrale che quella post-arbitrale, conferendo diretta esecutività ai lodi, che saranno "a-nazionali".

Dopo l'intervento del prof. Giardina, che ha introdotto il sistema ICSID descrivendolo nelle sue caratteristiche più rilevanti, facendo particolare riferimento alla *Resolution de l'Institut de Droit International* elaborata a Tokyo nel 2013, la relazione del prof. Dupuy è stata incentrata sul concetto di "Fair and Equitable Treatment". Tutti i trattati sugli investimenti, sia bilaterali sia multilaterali, fanno espressamente riferimento al principio del trattamento giusto ed equo come diritto essenziale da garantire al soggetto straniero investitore. Il prof. Dupuy ha sottolineato come non vi sia una definizione condivisa e un contenuto preciso, attribuendo così un fondamentale ruolo agli arbitri, che sono chiamati a fornirne un'interpretazione in riferimento alla fattispecie concreta. Il prof. Dupuy rintraccia nel principio della buona fede un fondamento importante per individuare il contenuto del trattamento giusto ed equo, così come avviene per il principio del "Due Process of Law", per principio di "Non-discriminazione" e per le *Legitimate Expectations*.

Il successivo intervento del prof. Sacerdoti si è focalizzato, invece, sulle questioni di giurisdizione e ammissibilità dinanzi ai tribunali ICSID. Si è ricordato che la base per affermare la giu-

risdizione dei tribunali arbitrali in materia di investimenti sono gli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali. Per quanto riguarda lo Stato il consenso a questo meccanismo si ritiene implicito al momento dell'adesione al trattato, mentre per l'investitore straniero il consenso si ritiene concesso con l'inizio della procedura per rimediare ad una violazione del contratto. Il prof. Sacerdoti ha evidenziato come il primo profilo rilevante per accertare la giurisdizione di un tribunale arbitrale in questa materia sia il requisito dell'esistenza di un investimento, la cui definizione tuttavia manca nella Convenzione ICSID, mentre è presente nei Trattati di Investimento, dove si riscontrano differenti criteri di identificazione. Un altro requisito di giurisdizione è rappresentato dalla nazionalità dell'investitore con i problemi connessi ai casi di doppia nazionalità, o l'individuazione della nazionalità in una società multinazionale. Il prof. Sacerdoti non ha mancato di ricordare il ben noto caso *Salini v. Morocco*, dal quale è stato ricavato il "Salini test", utile a compiere la distinzione tra investimento e operazione commerciale. La seconda parte dell'intervento del prof. Sacerdoti si è focalizzato sul problema dell'ammissibilità, che riguarda la presenza di condizioni ostative, anche temporanee, alla ricezione della domanda da parte del tribunale.

Nella sessione pomeridiana, il prof. Douglas si è concentrato sul tema dell'espropriazione da parte dello Stato ospite e sulla compensazione. Il problema che il prof. Douglas si è posto è quello di determinare quali possano essere gli investimenti soggetti ad espropriazione, ritenendo che solo nel caso di *Investment as Property* si possa esperire l'espropriazione, proprio perché il concetto stesso prevede la possibilità di appropriarsi materialmente di un bene altrui. Nel proseguire il suo intervento il prof. Douglas ha voluto concentrarsi su due tematiche legate al diritto di proprietà, cominciando con l'espropriazione de facto: si tratta del caso in cui il valore di un bene viene distrutto, determinando così un'espropriazione >>

de facto del valore. Il prof. Douglas ritiene si tratti comunque di espropriazione della proprietà, poiché quel che viene meno è il diritto d'uso della proprietà stessa. Il secondo tema, più complesso, riguarda il diritto di proprietà e il diritto dei contratti che nel diritto internazionale sono assimilati.

Il prof. Crivellaro si è poi soffermato sul tema dell'annullamento dei lodi ICSID, ribadendo l'innovazione rappresentata dalla Convenzione ICSID, la quale limita i motivi di annullamento a quelli prescritti tassativamente dall'art. 52. I Comitati *ad hoc* per l'annullamento vengono così investiti del ruolo di "guardiani della legittimità procedurale". L'analisi dei dati statistici tra il 1985, anno del primo caso sottoposto ai Comitati *ad hoc*, e il 2014, rileva come le decisioni dei Comitati non siano state sempre uniformi, soverchiando talvolta i limiti imposti dalla Convenzione. Le prime due decisioni dei Comitati entrarono, infatti, nel merito del lodo, eccedendo così il potere concesso loro dalla disciplina dettata dalla Convenzione; la giurisprudenza ICSID successiva, fino al 2009, fu invece più in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Washington. L'analisi del prof. Crivellaro, prosegue soffermandosi sulla giurisprudenza dei Comitati nel biennio 2009-2010, caratterizzata dal ritorno a decisioni controverse, fino all'ultimo periodo preso in considerazione, quello dal 2010 al settembre 2014, che ha invece visto un orientamento più conforme ai principi della Convenzione, con la conseguente, drastica, riduzione di lodi annullati. Il prof. Crivellaro ha chiuso il suo intervento esprimendo soddisfazione per questo ritrovato equilibrio nella speranza di non dover ancora commentare una giurisprudenza dei Comitati *ad hoc* che violi nuovamente la disciplina dettata dalla Convenzione.

Il prof. Bernardini, Presidente A.I.A., ha esaminato il tema dell'esecuzione dei lodi arbitrali premettendo la differenza tra gli arbitrati ICSID, che si fondano sulla Convenzione di Washington del 1965 (o Convenzione ICSID), e gli arbitrati internazionali istituiti da altri trattati. L'esame degli articoli che contengono disposizioni in materia di esecutività dei lodi IC-

SID (artt. 53-55) è spunto per analizzare a fondo la questione. L'art. 53 prevede che la sentenza abbia efficacia vincolante per le parti, che non si possano richiedere rimedi differenti da quelli previsti tassativamente e che le parti debbano applicarsi per rendere immediatamente esecutiva la sentenza, a meno di sospensione della stessa. Per la natura degli arbitrati sugli investimenti, tendenzialmente è lo Stato che viene assolto o condannato, dunque è quest'ultimo che ha l'obbligo di attuare le disposizioni previste dalla sentenza. In molti casi lo Stato condannato ha esperito il ricorso per annullamento, altre volte, invece, si è posto in una posizione di non esecuzione della condanna. In questi casi può esservi l'intervento dello Stato di origine dello straniero investitore, tramite il sistema della protezione diplomatica per violazione di trattato. Questa forma di tutela viene a cadere durante l'arbitrato, per rivivere successivamente in caso di non esecuzione della sentenza; bisogna sempre tener presente che l'intervento è discrezionale, perciò non esiste alcun obbligo a carico dello Stato d'origine dell'investitore. Proprio al riguardo il prof. Bernardini ha voluto testimoniare come questa situazione non si sia mai verificata in ambito di arbitrati ICSID.

L'ultimo interessante aspetto relativo al tema dell'esecuzione che il prof. Bernardini ha esaminato è una pratica sorta nei paesi di common law e nell'ordinamento francese nel tentativo di esecuzione di sentenze arbitrali, siano esse ICSID o meno. Tale prassi si configura con la possibilità dell'investitore di soddisfare il proprio credito sorto in seguito alla condanna dello Stato, non solo sui beni dello stesso, ma anche su società statali, chiamate "State instrumentalities" nei Paesi anglosassoni e "émanations d'Etat" in Francia, che pur avendo patrimonio proprio sono totalmente dipendenti dallo Stato sul piano decisionale e gestionale da non avere alcuna autonomia da questo. In realtà si registrano pochi casi in cui questa pratica ha avuto successo.

Gli atti del Convegno saranno pubblicati prossimamente nella Rivista dell'Arbitrato.



9° World Chambers Congress (WCC): aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni, per alti rappresentanti delle Camere di commercio di tutto il mondo e *businessmen* internazionali, al 9° Congresso Mondiale delle Camere di Commercio, che si svolgerà a Torino dal 10 al 12 giugno 2015 all'insegna del tema "Community, Identity, Vision". Obiettivo del Congresso è rafforzare il network globale tra le Camere, il loro ruolo nel mondo e realizzare un futuro più sostenibile per imprese e istituzioni economiche. Per maggiori informazioni: ICC World Chambers Federation <http://www.worldchamberscongress.org/>

World Chambers Competition 2015: conto alla rovescia per le iscrizioni

E' il 31 dicembre prossimo il termine ultimo per le iscrizioni alla *World Chambers Competition*, l'unico riconoscimento mondiale che premia i progetti innovativi presentati dalle Camere di Commercio, si svolge, come di consueto, nel corso del *World Chambers Congress*. Queste le 4 categorie in gara per il 2015:

- Miglior progetto originale
- Miglior progetto per la creazione posti di lavoro e sviluppo delle imprese
- Miglior progetto per la responsabilità sociale dell'impresa
- Miglior progetto sulle politiche di impatto pubblico.



<http://www.worldchamberscongress.org/World-Chambers-Competition/Competition/>



L' Australia ospiterà il 10° WCC nel 2017

Sbaragliando la concorrenza di Cina, India e Filippine a seguito di un'attenta procedura selettiva da parte del WCF General Council e della leadership ICC, l'Australia si è aggiudicata l'organizzazione del 10° Congresso Mondiale delle Camere di Commercio. La *Sydney Business Chamber*, unitamente alla *New South Wales Business Chamber*, ospiterà, dunque, il WCC nel 2017 all'insegna del tema "Sydney – Where Business Connects".

Accordo di cooperazione WCF/ASCAME

La WCF ha siglato un accordo strategico con l'Associazione delle Camere di Commercio e Industria del Mediterraneo (ASCAME) nel corso dell'8 edizione del *Mediterranean Week of Economic Leaders*. Il Memorandum of Understanding tra le due istituzioni è finalizzato migliorare la collaborazione, offrire maggiori servizi e diffondere know-how per il mutuo beneficio delle imprese associate.





PEACE AND PROSPERITY
through world trade

ICC Italia augura ai suoi soci e colleghi in tutto il mondo buone feste e un prospero anno nuovo

ICC Italia wishes its members, friends and colleagues throughout the world a peaceful and prosperous new year



The world business organization

**Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano**

Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma

Tel. +39 06 42034301
Segreteria +39 06 42034320/21
Fax. +39 06 4882677
email: icc@iccitalia.org
web: www.iccitalia.org

Redazione

Tommaso Caterini, Monica Salvatore,
Barbara Triggiani

Progetto grafico

Luca Ingrassia

